

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'11 gennaio 2002
che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari della
Repubblica della Croazia

[notificata con il numero C(2002) 14/2]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/25/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Un'ispezione per conto della Commissione è stata condotta nella Repubblica della Croazia per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità.
- (2) Le disposizioni della legislazione croata in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.
- (3) In particolare, il «Veterinary Directorate (VD)» del «Ministry of Agriculture and Forestry» è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente.
- (4) È opportuno stabilire norme dettagliate relative alla certificazione sanitaria che, ai sensi della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le partite di prodotti della pesca importati dalla Croazia nella Comunità. In particolare, tali norme devono comprendere la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo dev'essere redatto e le qualifiche del firmatario.
- (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve indicare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.
- (6) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti e un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio ⁽³⁾, allegato II, punti 1-7. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del VD alla

Commissione. Il VD è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle disposizioni a tale scopo previste dalla direttiva 91/493/CEE.

- (7) Il VD ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Veterinary Directorate (VD)» del «Ministry of Agriculture and Forestry» è l'autorità competente in Croazia per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della Croazia devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «CROAZIA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del VD, nonché il sigillo ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari della CROAZIA destinati alla Comunità europea, ad esclusione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini in qualsiasi forma

N. di riferimento:

Paese speditore: CROAZIA

Autorità competente: «Veterinary Directorate (VD)» del «Ministry of Agriculture and Forestry»

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione del prodotto della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- Specie (nome scientifico):
- Stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento/registrazione ufficiale/i dello/degli stabilimento/i, della/delle nave/i officina o del/dei deposito/i frigorifero/i riconosciuti o della/delle nave/i congelatrice/i registrata/e dal VD per l'esportazione verso la Comunità europea:

.....

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

.....

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

.....

⁽¹⁾ Depennare la menzione non pertinente.
⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato sanitario

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati e immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici e microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalla direttiva 91/493/CEE, dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 2002/25/CE.

Fatto a , il
(Luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (3)

.....
(Nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

N. di riconoscimento/registrazione	Nome	Città Regione	Data limite di riconoscimento	Categoria
3	Marinada, Ltd	SLATINA		PP
6	Mardesic, Ltd	SALI		PP
9	Graso Ltd	PULA		PP
13	Adria, Ltd	ZADAR		PP
14	Marituna Ltd	ZADAR		PP
16	Cenmar, Ltd	ZADAR		PP
17	S.M.S., Ltd	SPLIT		PP
24	Intercommerce, Ltd	UMAG		PP
28	Marikultura Porto Budava, Ltd	PULA		PP
31	Marimirna, Ltd	ROVINJ		PP
32	Adria-Simuni, Ltd	RIJEKA		PP
42	F.M.R., Ltd	ZADAR		PP
47	Sinje More, Ltd	TRIBUNJ		PP
53	SIC Ltd	POREC		PP
58	Lubin, Ltd	ZAGREB		PP
62	Adria Octopus, Ltd	BIOGRAD		PP
86	Stefanutti, Ltd	PAZIN		PP
87	EL.NI.RO., Ltd	ROVINJ		PP
92	Ugor, Ltd	RIJEKA		PP
101	S.T.I. Zeba, Ltd	UMAG		PP
102	Sangulin, Ltd	BIOGRAD		PP
107	Pinazela Ltd	SPLIT		PP
129	Slamka, Ltd	ZADAR		PP
130	San Zak, Ltd	SVETI FILIP JAKOV		PP
133	Conex, Ltd	SOLIN		PP
134	Palinurus, Ltd	SPLIT		PP
136	Marikomerc, Ltd	ZADAR		PP
140	Azzurra, Ltd	ROVINJ		PP
170	Sardina, Ltd	POSTIRE		PP
172	Neptun, Ltd	KOMIZA		PP

N. di riconoscimento/registrazione	Nome	Città Regione	Data limite di riconoscimento	Categoria
178	Jadranka, Ltd	VELA LUKA		PP
187	Mirna, Ltd	ROVINJ		PP
210	Interfish, Ltd	MEDULIN		PP
401	Marina Vinici, Ltd	MURTER		PP
402	Medikomerc, Ltd	POREC		PP
432	Felicita, Ltd	ZAKLOPATICA		PP
453	Z, Ltd	HVAR		PP
500	Tonia, Ltd	POREC		PP
550	Peter Pan Tours, Ltd	VOLOSKO		PP
561	Bingo Trade Ltd	OSIJEK		PP
677	Irida, Ltd	DARUVAR		PP
757	Ittimurter, Ltd	MURTER		PP
758	Kali Tuna, Ltd	ZADAR		PP
766	Ancora Commerce, Ltd	SPLIT		PP
806	S.I.C., Ltd	VABRIGA		PP
824	Krajani Ltd	MALINSKA		PP
903	RO-Trade, Ltd	KRK		PP
1168	Branko I Edi Ltd	MURTER		PP
1176	Palma Ltd	VELI LOSINJ		PP
1200	T.O. Rak	VISKOVO		PP
1255	Pape & Sons Ltd	BENKOVAC		PP
1274	Badioli-Maksan Ltd	PAKOSTANE		PP
1335	Ribarska zadruga Komiza	KOMIZA		PP
1402	Zabika Ltd	NOVI VINODOLSKI		PP
B 001	Marinero I (Meduza d.o.o.)	SPLIT		ZV
B 002	Marinero II (Prosperity d.o.o.)	SPLIT		ZV
B 003	Nikolas (Frank & sons d.o.o.)	SIBENIK		ZV

Legenda:

PP: Stabilimento di trasformazione (Processing Plant)

ZV: Nave congelatrice (Freezer Vessel)